

**DOCUMENTO A CURA DELLA
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano
(Presidente Claudia Mezzabotta)**

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 16: in detto paragrafo, dopo il richiamo normativo, si precisa che *“le voci non sono indicate negli schemi ... se hanno un importo pari a zero ...”*; si ritiene che il riferimento all’*“importo pari a zero”* sia fuorviante e possa portare ad erronee rappresentazioni in quanto questo ben potrebbe essere frutto di una somma algebrica (ad es.: costo di acquisto di un'immobilizzazione meno relativo fondo ammortamento; valore nominale di un credito meno il relativo fondo svalutazione); lo zero, se frutto di una somma algebrica, ha quindi un significato informativo che non può essere omesso del tutto; sarebbe preferibile che venisse previsto che le voci non sono indicate se hanno valore nullo ovvero se ivi

non è classificato nessun conto contabile ovvero altra indicazione che si vorrà formulare affinché sia esclusa la possibilità di eliminare la voce dello schema di bilancio quando ivi si classificano conti con valori la cui somma algebrica sia pari a zero;

- Par. 17: la frase aggiunta “*Tale divieto non si applica invece alle voci per le quali gli schemi di legge richiedono un’esposizione al loro valore netto ...*” si ritiene non esaustiva: ad es. l’esposizione al valore netto è richiesta non solo dagli schemi, ma anche dai criteri di valutazione; forse sarebbe meglio rinviare semplicemente alla norma di legge e quindi modificare come segue la frase: “*Tale divieto non si applica invece alle voci per le quali le norme di legge sul bilancio richiedono un’esposizione al loro valore netto ...*”;
- Par. 42 e Par. 44: detti paragrafi definiscono l’attività caratteristica e l’attività accessoria; non è chiaro il motivo per il quale non si fa più riferimento ai costi/oneri. Anche i costi/oneri - ancorché non evidenziati in conto economico separatamente per le due attività *de quibus* – sono generati dall’attività caratteristica e dell’attività accessoria;
- Par. 57, Par. 59 e Par. 60: il contenuto di detti paragrafi è sostanzialmente riferibile a tutti i “B. Costi della produzione” e non solo a quelli di cui alla voce B.6; forse, per maggior chiarezza, andrebbe rivisitata la sequenza espositiva in modo che sia chiaro che sono riferibili e applicabili anche ad altre poste di bilancio; in alternativa sarebbero da riproporre per ciascuna voce interessata;
- Par. 75: tenuto conto che alla prima riga è stata eliminata la parola “*accantonamenti*” sarebbe per coerenza da eliminare la stessa parola ancora presente alla penultima riga;
- Parr. 88 – 96: con riferimento ai proventi e oneri finanziari disciplinati in detti paragrafi, al fine di evitare inutili ridondanze, si fa rinvio alle osservazioni agli OIC già proposte quanto a riflessi sulle voci del conto economico delle stesse;

- Par. 100: il contenuto di detta voce come ora disciplinato e che prevede l'iscrizione nella stessa anche delle imposte sul reddito di esercizi precedenti si ritiene non sia coerente con la denominazione (e scopo/finalità informativa) della voce stessa: "*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*". Le imposte sul reddito di esercizi precedenti (ovviamente) non sono "*imposte sul reddito dell'esercizio*". Se ivi classificate è come se alla voce di bilancio *de qua* si attribuisse un significato informativo differente rispetto a quello espresso dalla sua stessa denominazione e che le è sempre stato attribuito (i.e. per quanto possibile rappresentare le imposte sul reddito di competenza, date dalla somma algebrica tra quelle correnti da dichiarazione dei redditi e quelle anticipate e differite). Meglio, forse, sarebbe che venissero classificate nella voce B.14 del conto economico.
- Par. 114: preso atto che è in corso di approfondimento la declinazione di detta previsione normativa si ritiene comunque di sottolineare quanto sia importante il contenuto informativo che ne discende per il lettore (e l'analista) del bilancio e che questo in un certo qual modo debba contemplare anche la rappresentazione (separatamente) dei componenti straordinari in precedenza indicati in conto economico nelle voci E20 ed E21.

Milano, 29 luglio 2016